

# GR\_GERICHTE S 2020 62 vom 25. Januar 2022

GR Gerichte, 2022-01-25, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr\\_gerichte\\_S 2020 62](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_S_2020_62)

FR: GR\_GERICHTE S 2020 62 du 25 janvier 2022

IT: GR\_GERICHTE S 2020 62 del 25 gennaio 2022

## Regeste

prestazioni assicurative LAINF | Unfallversicherung

## Erwägungen

### E. 1

Ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del 20 marzo 1981 (LAINF; RS 832.20) in unione con l'art. 56 cpv. 1 e con l'art. 58 cpv. 1 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; RS 830.1) contro le decisioni su opposizione delle assicurazioni contro gli infortuni la persona assicurata può interporre ricorso al tribunale delle assicurazioni del cantone in cui è domiciliata nel momento in cui interpone ricorso. Nell'occorrenza il ricorrente risulta domiciliato a E.\_\_\_\_\_ nel Cantone dei Grigioni. La competenza per materia è anch'essa data in base all'art. 57 LPGA in unione con l'art. 49 cpv. 2 lett. a della Legge sulla giustizia amministrativa del 31 agosto 2006 (LGA; CSC 370.100). Questa Corte è dunque competente per trattare la pratica in giudizio. In quanto destinatario formale e materiale della decisione su opposizione, il ricorrente è particolarmente toccato dalla decisione impugnata, ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa ed è quindi legittimato a presentare ricorso (art. 59 LPGA). Sul ricorso tempestivo e presentato nella dovuta forma può perciò essere entrato nel merito (artt. 60 e 61 lett. b LPGA).

### E. 2

settembre 2019. Più concretamente, questa Corte è chiamata a decidere se quanto accaduto al ricorrente è costitutivo di un infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGA rispettivamente di una lesione corporale parificata ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 LAINF.

- 10 -

### E. 2.1

Ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 LAINF le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d'infortuni professionali, d'infortuni non professionali e di malattie professionali. Giusta l'art. 4 LPGA è considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte (questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 dell'Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni del 20 dicembre 1982 [OAINF; RS 832.202] nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2002, dimodoché la relativa giurisprudenza continua a essere applicabile). Ai sensi dell'art. 3 LPGA è invece considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o

una cura medica oppure provochi un'incapacità al lavoro. I due concetti si escludono dunque a vicenda, così come l'obbligo di prestazioni assicurative delle rispettive assicurazioni. Ai sensi della giurisprudenza del Tribunale federale gli elementi costitutivi dell'infortunio – i quali sono la repentinità, l'involontarietà, il danno alla salute (fisica o psichica), un fattore causale esterno e la straordinarietà di tale fattore – devono essere realizzati cumulativamente (vedi fra tante la sentenza 8C\_534/2020 del 17 febbraio 2021 consid. 4.1 con rinvii). In altre parole, se uno dei criteri non è dato, l'evento non può essere riconosciuto quale infortunio e resta il possibile obbligo di prestazioni della cassa malati.

### **E. 2.2**

Secondo la giurisprudenza il concetto di fattore esterno straordinario serve per distinguere le conseguenze di un infortunio da quelle di una malattia. È utile soprattutto per certe lesioni particolari che secondo l'esperienza possono manifestarsi dopo un'attività normale e quotidiana, in quanto riconducibili a problematiche di natura degenerativa. In questi casi è necessario che gli elementi caratteristici dell'infortunio siano chiaramente riconoscibili e soprattutto che le cause dirette del danno corporale possano essere fatte risalire a delle circostanze concrete particolarmente

- 11 - manifeste, quali una caduta o un colpo. Inoltre, risulta chiaramente dalla definizione dell'infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma solamente il fattore stesso. Il fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede l'ambito quotidiano o abituale (DTF 118 V 59 consid. 2b; DTF 122 V 230 consid. 1). L'esistenza di un fattore esterno straordinario deve essere ammesso quando, sollevando o spingendo un peso, sopravviene una lesione a causa dello sforzo eseguito. Lo sforzo deve essere straordinario e cioè manifestamente eccessivo. Si deve esaminare di volta in volta se uno sforzo è straordinario, tenuto conto della costituzione fisica e delle abitudini professionali e personali dell'assicurato. Non si è in presenza di un infortunio ai sensi della giurisprudenza quando lo sforzo provoca una lesione unicamente in seguito ai fattori morbosi preesistenti, in quanto i disturbi sono imputabili a una causa interna, mentre la causa esterna – sovente anodina – non fa che mettere in movimento il manifestarsi del fattore patologico (DTF 116 V 136 consid. 3b).

### **E. 2.3**

La caratteristica essenziale del fattore esterno straordinario per la definizione di un infortunio può consistere in un movimento scoordinato. Nel caso di movimenti corporei si applica il principio secondo cui il requisito dell'influenza esterna è soddisfatto soltanto se una circostanza basata sul mondo esterno ha influenzato il corso naturale di un movimento corporeo in un modo tale che è, per così dire, "contrario al programma" (DTF 130 V 117 consid. 2.1). Ciò è ad esempio il caso quando la persona assicurata inciampa, slitta, urta un oggetto o, per evitare di scivolare, esegue o tenta di eseguire una postura difensiva riflessa (sentenza dell'ex Tribunale federale delle assicurazioni [incorporato dal 2007 nel Tribunale federale in forma delle due Corti di diritto sociale] U 322/02 del 7 ottobre 2003 consid. 4.1 in RAMI 2/2004 U 502 pagg. 183 segg.). Il fattore esterno è straordinario se – secondo uno standard oggettivo – non rientra più nell'ambito di ciò che è quotidiano e abituale per il rispettivo settore di vita

- 12 - (DTF 134 V 72 consid. 4.1 con rinvii). La caratteristica concettuale della straordinarietà del fattore esterno è stata sviluppata per escludere dal concetto di infortunio i "mille e più piccoli insulti della vita quotidiana che in quanto tali sono del tutto

incontrollabili e dovrebbero quindi essere presi in considerazione solo quando si verifica qualcosa di speciale". La caratteristica della straordinarietà rende l'evento quotidiano un caso unico. Di regola gli effetti derivanti da atti e processi quotidiani non sono adatti come causa di un danno alla salute. Se dunque la causa risiede esclusivamente all'interno del corpo, si parla di malattia. Il semplice innesco del danno alla salute da parte di un fattore esterno non cambia la situazione; piuttosto, un infortunio richiede concettualmente che l'elemento esogeno sia così straordinario da escludere una causa endogena (DTF 134 V 72 consid. 4.1 con rinvii in particolare alla dottrina; cfr. inoltre la sentenza 8C\_189/2010 del 9 luglio 2010 consid. 3.4 e la DTF 142 V 219 consid. 4.3).

### **E. 3**

Nella fattispecie si costata che sono controversi innanzitutto il fattore causale esterno e la straordinarietà di tale fattore. L'INSAI contesta il sussistere di questi presupposti per qualificare l'evento come infortunio, il ricorrente invece sostiene siano dati ambedue.

#### **E. 3.1**

Agli atti non vi sono indizi che potrebbero esservi altre persone che hanno osservato l'accaduto, oltre al ricorrente stesso e i due testi da lui nominati (vedi infra consid. 3.6). Vanno perciò esaminate in prima linea le affermazioni del ricorrente in merito alla dinamica degli eventi, tenendo conto del principio della priorità delle dichiarazioni della prima ora, secondo cui in presenza di versioni contraddittorie di una persona assicurata il giudice deve dare la preferenza alle affermazioni fatte subito dopo l'evento, quanto ancora la persona interessata ne ignorava le conseguenze giuridiche (cfr. DTF 121 V 47 consid. 2a, confermata ad esempio con la sentenza 8C\_134/2016 del 15 giugno 2016).

- 13 -

#### **E. 3.2**

Nel caso che qui ci occupa il ricorrente ha descritto l'accaduto in modi diversi, aggiungendo man mano delle componenti aggravanti. Inizialmente, nella notifica d'infortunio del 13 settembre 2019 (act. C.1), si è limitato a dichiarare di aver sentito dei dolori interni e a indicare sul modulo di essersi ferito alla schiena a sinistra e al femore destro. Ai medici ha detto di aver provato una sensazione di calore. Non ha accennato ad altri elementi importanti. Nel seguito della procedura assicurativa, su ripetuti solleciti da parte dell'INSAI, nel questionario sottopostogli il ricorrente ha affermato di aver sofferto una distorsione della colonna vertebrale a causa del sollevamento di pesi eccessivi. Mentre in precedenza non aveva mai menzionato dei pesi, nel corso del tempo i pesi sono stati indicati in modo incongruente (da 50 kg a 150 kg). Già questo suscita alcuni dubbi.

#### **E. 3.3**

Anche la posizione corporea e i movimenti fatti non sono stati da lui descritti sempre nello stesso modo. Nel corso della procedura il ricorrente ha aggiunto dei dettagli che all'inizio mancavano interamente. Ad esempio nel questionario del 10 ottobre 2019 (act. C.15) ha indicato di essere stato in piedi tra due palette di legna e di aver sollevato un pezzo pesante [n.d.r.: di legna, si presume]. Più tardi ha aggiunto che le palette intorno a lui sarebbero state 4 e che fra di esse vi sarebbe stato uno spazio limitato per i piedi, per poi giungere alla conclusione solo tardi nella procedura che questo spazio sarebbe stato di soli 10 cm e a forma di croce, cosicché sarebbe stato forzato a mettersi in tale scomoda e incongrua posizione per eseguire il lavoro assegnatogli. Inoltre in deposizioni sopravvenute più tardi

ha menzionato d'un tratto che mentre stava sollevando il peso sarebbe stato costretto a spostarsi dall'arrivo di un mezzo pesante. Nelle prime descrizioni mancava completamente l'effetto sorpresa che il ricorrente ha poi fatto valere più tardi. Piuttosto, nel questionario il ricorrente ha descritto semplicemente che sarebbe ruotato a sinistra e all'indietro, senza possibilità di compensare con i piedi. La stessa

- 14 - descrizione l'ha data a verbale nella conversazione telefonica del 22 novembre 2019 (act. C.33). Soltanto dopo la decisione di rifiuto di prestazioni assicurative del 26 novembre 2019, ossia nell'opposizione a detta decisione del 5 dicembre 2019 (act. C.44), il ricorrente afferma per la prima volta che il mezzo pesante sarebbe arrivato all'improvviso e lo avrebbe sorpreso, il che avrebbe causato la caduta o il movimento a suo dire infortunistico. In occasione del sopralluogo del 24 febbraio 2020 poi (act. C.51) aggiunge anche di aver indossato una protezione auricolare, dettaglio che fino a quel momento non aveva mai menzionato. Si nota pure che soltanto in sede di opposizione e di ricorso fa valere di aver temuto di essere schiacciato dal mezzo pesante – ora divenuto un muletto carico di

#### **E. 3.4**

Riassumendo, si ritiene che le varie descrizioni dell'evento da lui ritenuto infortunistico contengono tante incongruenze. Vari elementi e dettagli li ha avanzati soltanto nel corso della procedura, quando era a lui chiaro che l'assicurazione contro gli infortuni non intendeva assumersi il caso. Ci si deve perciò rifare alle sue prime dichiarazioni che descrivono un evento ben meno drammatico che quello che espone in questa sede. Le dichiarazioni della prima ora sono del resto più attendibili, benché meno ricche di dettagli che non si può escludere siano stati aggiunti senza che corrispondano a dei ricordi ma piuttosto con l'intento di ottenere una spiegazione più facile da accettare.

#### **E. 3.5**

Le affermazioni fatte in sede di opposizione e di ricorso stanno del resto pure in forte contrasto con quanto rilevato dai medici. Questi hanno escluso il sussistere di lesioni ossee recenti, constatando piuttosto vari problemi preesistenti alla colonna vertebrale, e hanno considerato che, secondo le proprie affermazioni, il ricorrente avrebbe prima sentito una sensazione di calore e sarebbe poi tornato a casa da solo in motocicletta. Mal si concilia questa immagine con quella addotta dal ricorrente dinanzi

- 15 - a questa Corte. Dai referti medici si deve concludere piuttosto che se vi è stato un movimento poco conveniente, verosimilmente esso ha avuto un effetto trascurabile in confronto con le patologie degenerative preesistenti.

#### **E. 3.6**

Il ricorrente ha proposto due testimoni, i quali sono stati interpellati dal collaboratore dell'INSAI in sede di sopralluogo. È pur vero che ciò è avvenuto per telefono, il che ha possibilmente reso impossibile o più difficile al ricorrente reagire in merito alle loro deposizioni. Potrebbe dunque esservi una violazione del diritto di essere sentiti da parte dell'INSAI, come fatto valere dal ricorrente, poiché egli sostiene di non aver potuto fare domande. Tuttavia in sede di ricorso il ricorrente ha avuto l'occasione di esprimersi in merito e questa Corte ha la cognizione piena, cosicché l'eventuale violazione può ritenersi sanata. Inoltre le dichiarazioni dei testi, anche nell'ipotesi in cui si volesse seguire pienamente quanto addotto dal ricorrente, non sarebbero in grado di capovolgere le conclusioni tratte, cosicché, pure in valutazione anticipata delle prove, la Corte può

rinunciare a udirli nuovamente in procedura ricorsuale. Ciò a maggior ragione se si considera il tempo trascorso. A titolo abbondanziale sia detto anche che mentre un teste nella conversazione WhatsApp del 19 maggio 2020 versata agli atti dal ricorrente con la replica (act. B.3) ha ancora confermato in parte la versione dei fatti suggeritagli espressamente dal ricorrente (pur non sentendosi a suo agio, tant'è che ha chiesto che il ricorrente riformuli la frase da comunicare al Tribunale), nell'e-mail del 15 giugno 2020 ha tenuto a precisare che, essendo passati diversi mesi, non ricorderebbe i dettagli dell'accaduto e ricorderebbe solo che il ricorrente avrebbe accusato dolori durante il lavoro. Ciò non è certo da considerare come prova sufficiente per la versione dell'accaduto proposta alla Corte dal ricorrente, anzi, va piuttosto a comprovare il ragionamento fatto dall'INSAI. Secondo le ulteriori dichiarazioni dei due testi, infine, si nota che la paletta di legno trasportata con il muletto era larga quanto la porta d'entrata. Considerato poi il peso trasportato – il ricorrente stesso

- 16 - parla di 4 tonnellate –, la sua larghezza (cfr. la documentazione fotografica) e la circostanza anch'essa addotta dal ricorrente che la visibilità sarebbe stata molto limitata, appare altamente improbabile che il mezzo si sia avvicinato ad alta velocità e che abbia potuto sorprendere il ricorrente, il quale oltre tutto si sarebbe accorto dell'avvicinamento del muletto all'improvviso e soltanto quando esso sarebbe stato a pochi centimetri da lui. I due testi hanno del resto dichiarato di non aver sentito nulla; uno ha semplicemente riferito che il ricorrente gli avrebbe detto di avere dolori alla schiena, cosicché non potrebbe più sollevare pesi. Non è stato precisato quando è stata fatta questa dichiarazione; comunque la descrizione non si concilia con la versione dei fatti proposta dal ricorrente. Il collega che con lui avrebbe sollevato la trave sicuramente si sarebbe accorto se il ricorrente fosse caduto in malo modo.

### **E. 3.7**

Vi si aggiunge ancora che lo spostare delle palette di legno unitamente a un collega non rappresenta uno sforzo eccessivo per un uomo giovane e sportivo. Si ricorda difatti che il ricorrente è maestro di sci con brevetto federale.

### **E. 4**

In conclusione a mente della Corte non sono dati i presupposti per concludere a un infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGa. Non sono pertanto nemmeno adempiute le condizioni per riconoscere una lesione corporale parificabile giusta l'art. 6 cpv. 2 LAINF, non essendovi né fratture né lesioni muscolari o altre ferite elencate in detta disposizione. Per questi motivi la decisione su opposizione qui impugnata di non riconoscere prestazioni si rivela corretta. Di conseguenza il ricorso va respinto.

### **E. 5**

[Comunicazioni]

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.